Bologna, 02 Marzo 2026

BONUS PUBBLICITÀ 2026

Il Dipartimento per l'editoria e l'informazione ("DIE"), con Provv. 23/02/2026 (anticipato nell'apposito Avviso pubblicato sul proprio sito istituzionale) ha definito la finestra temporale per l'invio all'Agenzia Entrate la comunicazione per l'accesso al **credito d'imposta per investimenti pubblicitari (c.d. bonus pubblicità)** che decorre dal 02.03.2026 e fino al 01.04.2026 per gli investimenti:

- già realizzati (nei mesi di gennaio-marzo 2026)
- o ancora da realizzare (da aprile fino a dicembre) nel 2026

Soggetti Ammessi

Qualsiasi impresa (individuali o societarie) o ente commerciale, professionisti ed enti non commerciali (anche privi di attività commerciale).

Investimenti ammessi

Risulta ammessa al credito d'imposta la sola spesa:

- per l'acquisto di spazi pubblicitari ed inserzioni commerciali
- effettuato su giornali (quotidiani o periodici), pubblicati in edizione cartacea o informato digitale (online), editi da imprese titolari di testata giornalistica iscritta:
  i. presso il competente Tribunale (art. 5 della L. 47/1948)
  ii. o presso il Registro degli operatori di comunicazione
  iii. e dotati, in ogni caso della figura del "direttore responsabile"

Nota Bene: non rileva la diffusione del giornale (che può essere nazionale o locale).

Investimenti esclusi

Sono espressamente escluse nel calcolo del credito d'imposta:

- i costi di intermediazione (es: fattura dell'agenzia pubblicitaria)
- qualsiasi spesa accessoria (ancorché "funzionale o connessa" all'acquisto dello spazio pubblicitario).
- acquisto di spazi destinati ai seguenti servizi:
- acquisto di pronostici, giochi o scommesse con vincite di denaro
- acquisto di messaggeria vocale/chat-line con servizi a sovraprezzo (es: numeri 899)

Sostenimento spesa

L'effettivo sostenimento delle spese è oggetto di attestazione rilasciata, alternativamente:

- da soggetto abilitato al rilascio del visto di conformità (35, co. 1, lett. a), e b), D.lgs. 241/97)
- da un revisore legale dei conti.

Cumulabilità

Il credito d'imposta non è cumulabile, in relazione a medesime voci di spesa, con ogni altra agevolazione prevista da normativa statale, regionale o UE (salvo che le "altre" agevolazioni prevedano espressamente la cumulabilità con il "bonus pubblicità").

Imputazione spese

- le spese si considerano sostenute secondo il criterio di competenza fiscale (art. 109 Tuir)
- per imprese in contabilità semplificata/professionisti il bonus spetta in ragione della "ultimazione della prestazione" pubblicitaria (non rileva il pagamento)
- nel caso di pubblicità continuativa a cavallo d'anno, va operato il pro-rata temporis.

Il credito di imposta per il 2025

L'importo del bonus pubblicità 2026 equivale:

- al 75% del valore incrementale degli investimenti pubblicitari rispetto al 2025
- nel rispetto dell'incremento minimo: l'ammontare complessivo delle spese pubblicitarie 2026 deve superare almeno dell'1% il valore degli investimenti analoghi sostenuti nel 2025.

LIMITE SPESA E RIPARAMETRAZIONE: il beneficio è, comunque, concesso nel limite massimo dello stanziamento risorse annuale e nel rispetto dei regolamenti UE in materia di aiuti "de minimis"; pertanto:

i. ove l'importo complessivo dei crediti richiesti ecceda le risorse disponibili (€. 30 milioni)
ii. il DIE provvede alla rideterminazione del bonus tramite riduzione proporzionale del "credito teorico".

Secondo quanto chiarito in passato dalle FAQ del DIE, il requisito non risulta soddisfatto:

- non solo nel caso di investimenti 2026 inferiori rispetto a quelli effettuati nel 2025
- ma anche laddove nel 2025 il contribuente:
  a. non abbia effettuato alcun investimento pubblicitario
  b. o abbia iniziato l'attività in tale anno.

Esempio Effettuate campagne pubblicitarie sulla stampa locale nelle seguenti misure, alternative:

Casi	Spesa 2025 a)	Spesa 2026 b)	1% di b)	Incremento b) – a)	Spettanza	Credito d'imposta "teorico"
1)	**8.000**	**12.000**	120	4.000	**SI**	4.000 x 75% = **€. 3.000**
2)	**10.000**	**9.000**	100	- 1.000	**NO**	
3)	**-**	**10.000**	100	Zero	**NO**	Nel 2025 devono essere presenti degli investimenti

Aspetti procedurali

La domanda va presentata compilando online il Modello di cui al Provv. 31/07/2018 del DIE, tramite l'apposita procedura disponibile nell'area riservata del sito dell'Agenzia Entrate: "Servizi – Agevolazioni".
La presentazione all'inizio della finestra temporale non comporta alcun vantaggio, posto che importo del credito spettante è ridotto in modo corrispondente al rapporto tra i fondi pubblici stanziati (€. 30 milioni) ed il totale crediti richiesti nelle domande ammesse dal DIE.

Solo a chiusura della finestra temporale di presentazione della "prenotazione" (cioè, dopo il 1/04/2026) il Dipartimento per l'informazione e l'editore pubblica un primo elenco degli ammessi al credito dell'imposta in via temporanea, indicando il credito teoricamente fruibile da ciascun soggetto.
Dopo il termine per la presentazione delle "Dichiarazioni sostitutive relative agli investimenti effettuati" (cioè, dopo il 9/02/2027 per il bonus pubblicità 2026), lo stesso DIE:

- pubblica l'elenco definitivo dei soggetti ammessi
- con l'importo del credito di imposta utilizzabile (importo indicato nella comunicazione "ex post" eventualmente ridotto della percentuale calcolata come sopra indicato).

Utilizzo e aspetti fiscali

Il credito di imposta è utilizzabile unicamente in compensazione, ex art. 17, Dlgs 241/97:

- con mod. F24 presentato tramite i servizi telematici dell'Agenzia Entrate (codice tributo "6900")
- a partire da 5° giorno lavorativo successivo alla pubblicazione dell'elenco dei soggetti ammessi contenente l'importo effettivo (non quello teorico).

La norma nulla dispone circa l'imponibilità del credito d'imposta; da ciò **deriva l'imponibilità**:

- ai fini dei redditi (ad eccezione degli Enti non commerciali privi di attività commerciale)
- ai fini dell'Irap.

Mod. Redditi: il credito d'imposta va indicato a quadro RU del periodo d'imposta di maturazione e di successivo utilizzo (fino ad esaurimento).

La presente circolare ha finalità esclusivamente informativa e non sostituisce l'analisi personalizzata delle singole posizioni, necessaria per valutare correttamente l'applicazione della misura in commento e le relative opportunità operative.

Lo Studio rimane a disposizione per ogni eventuale chiarimento o approfondimento.
Cordiali saluti.

STUDIO PALMERI
Commercialisti Associati